

Edizione di sabato 9 novembre 2013

REDDITO IMPRESA E IRAP

[La circolare n.33/E sull'indennità suppletiva di clientela](#)

di Federica Furlani, Sergio Pellegrino

IVA

[Per la Cassazione il rimborso Iva infrannuale non è revocabile dalla società](#)

di Fabio Landuzzi

CASI CONTROVERSI

[Comunicazione finanziamenti: esonero se l'apporto è noto. Ma con quali limiti?](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE INDIRETTE

[Applicabile l'agevolazione PPC anche per i terreni agricoli non montani](#)

di Luigi Scappini

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Le immobiliari di gestione e l'annosa questione IMU](#)

di Fabio Pauselli

BUSINESS ENGLISH

[Small firms spend £500m on tax admin each year](#)

di Enrico Zappa, Justin Rainey

REDDITO IMPRESA E IRAP

La circolare n.33/E sull'indennità suppletiva di clientela

di Federica Furlani, Sergio Pellegrino

Con la [circolare n. 33/E dell'8 novembre 2013](#), l'Agenzia affronta il tema controverso della **deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela**, che spettano agli agenti di commercio al momento di cessazione del rapporto di lavoro sulla base di quanto stabilito dall'**art. 1751** del Codice Civile.

L'art. 1751, ante e post modifica ad opera dell'articolo 4 del Decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, è il punto centrale del ragionamento e della tesi dell'Agenzia.

L'art. 1751, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 1992, prevedeva infatti *che all'atto di scioglimento del contratto a tempo indeterminato il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità proporzionale all'ammontare delle provvigioni liquidategli nel corso del contratto e nella misura stabilita dagli accordi economici collettivi, dai contratti collettivi, dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Da tale indennità deve detrarsi quanto l'agente ha diritto di ottenere per effetto di atti di previdenza volontariamente compiuti dal preponente. L'indennità è dovuta anche se il rapporto di agenzia sciolto per invalidità permanente e totale dell'agente. Nel caso di morte dell'agente l'indennità spetta agli eredi*".

L'accordo economico collettivo richiamato dal vecchio art. 1751 distingueva l'indennità di cessazione del rapporto di agenzia in tre distinti emolumenti:

- **Indennità di risoluzione del rapporto**
- **Indennità suppletiva di clientela**
- **Indennità meritocratica**

subordinando la debenza dell'indennità suppletiva a determinate condizioni specifiche e rinviando alla contrattazione collettiva la determinazione della sua misura.

Nella nuova formulazione, l'art. 1751 non rinvia ad altre fonti (accordi economici collettivi) né ripropone la distinzione tra le tre tipologie di emolumenti, ma fornisce una **nozione unitaria** e compiuta dell'indennità di cessazione, sottponendola a determinate condizioni.

Il documento di prassi evidenzia l'orientamento che si è affermato a livello di giurisprudenza della Corte di Cassazione, operando un distinguo tra le sentenze a favore dell'ineducibilità dell'indennità suppletiva di clientela (sentenza 16.5.2003 n.7690 e sentenza 24.11.2006 n.

24973) che però facevano riferimento alle indennità facenti capo al previgente testo dell'art. 1751 (ante modifica del 1993) e le più recenti sentenze (11.6.2009 n. 13506, 13507 e 13508) che, alla luce della modifica normativa intervenuta a decorrere dal 1.1.1993, ne hanno riconosciuto la deducibilità, che deriverebbe direttamente da una lettura sistematica della normativa fiscale e civilistica.

La **deducibilità degli accantonamenti** non può più infatti essere negata in relazione *“al carattere aleatorio dell’indennità”* – non più sostenibile dopo la modifica dell'art. 1751 del Codice Civile – né appare possibile fondare l'indeducibilità sull'**insussistenza dei requisiti di certezza e determinabilità** stabiliti dall'art. 109 del Tuir.

La circolare in commento indica pertanto il superamento della posizione assunta nella precedente [circolare n. 42/E/2007](#) (emessa in considerazione dell'indirizzo interpretativo espresso all'epoca dalla Cassazione), che rimane valida unicamente per gli accantonamenti effettuati prima del 1993.

Diversamente, per le controversie relative a fattispecie disciplinate dall'art. 1751 del Codice Civile nella formulazione in vigore dal 1.1.1993, in considerazione della posizione giurisprudenziale consolidata, devono ritenersi **deducibili per competenza dal reddito di impresa** della casa mandante gli accantonamenti per indennità suppletiva di clientela, da considerarsi a tutti gli effetti ricompresi in quelli più generalmente denominati per indennità di cessazione del rapporto di agenzia (cui fa riferimento l'art. 17 primo comma lett. d) del Tuir).

Alla luce di tale posizione, gli Uffici sono stati pertanto invitati ad abbandonare, con le modalità di rito, gli eventuali contenziosi in essere.

Tale Circolare dovrebbe pertanto segnare una definitiva fine alla situazione di incertezza che aveva caratterizzato la materia sin dalla [Risoluzione 59/E/2004](#).

IVA

Per la Cassazione il rimborso Iva infrannuale non è revocabile dalla società

di Fabio Landuzzi

Una recente pronuncia della [Corte di Cassazione \(sentenza n. 24916/13 depositata il 6 novembre 2013\)](#) prende in esame il caso di una società che, dopo avere presentato un'**istanza per il rimborso trimestrale del credito Iva** ex articolo 38-bis, comma 2, D.P.R. 633/1972, aveva trasmesso all'Amministrazione una **successiva richiesta di revoca dell'istanza** al fine di potere **far confluire quel credito Iva nelle liquidazioni mensili** e quindi di **destinare la somma o alla compensazione verticale** con l'Iva a debito del periodo, **oppure alla compensazione orizzontale** con altri tributi e/o contributi nel Mod. F24.

La **Suprema Corte rigetta la tesi sostenuta dal contribuente** riguardo alla libera revocabilità dell'istanza di rimborso trimestrale dell'Iva, sostenendo che essa si porrebbe **in contrasto con il principio di alternatività fra la richiesta di rimborso e l'esercizio della detrazione**; secondo la Cassazione, acconsentire una tale libertà di modifica della scelta operata dal contribuente potrebbe avere l'effetto di alterare gli equilibri previsti nel sistema dell'Iva fra, da una parte, i diritti del contribuente e, dall'altra, i poteri di controllo e verifica dell'Amministrazione.

La revocabilità dell'istanza di rimborso Iva trimestrale avrebbe in verità potuto trovare fondamento sulla base del **principio di emendabilità delle dichiarazioni fiscali**, riconosciuto proprio al fine di poter rimuovere errori formali o sostanziali commessi dal contribuente nella loro predisposizione. **Secondo la Cassazione**, tuttavia, in questo caso – ossia, **trattandosi della revoca di una libera scelta** operata in occasione della presentazione dell'istanza trimestrale – **non si verte nella fattispecie del rimedio ad un errore** occorso in sede di compilazione della dichiarazione, e **quindi non varrebbe appellarsi alla natura di dichiarazione di scienza e non di volontà della stessa dichiarazione fiscale**. In questo caso, si rientrerebbe infatti nell'ambito di una libera facoltà di scelta del contribuente fra le diverse opzioni che l'ordinamento gli mette a disposizione per gestire nel modo più efficace il credito Iva: – il rimborso, sussistendone le condizioni; – la detrazione nel periodo successivo; – la compensazione con altri tributi e contributi. Quindi, **la decisione di presentare l'istanza trimestrale di rimborso dell'Iva è una scelta** che il contribuente compie sulla base di una valutazione di convenienza finanziaria ed economica, **la cui esplicitazione esprime una chiara volontà**, mentre **non rappresenta un errore di inesatta rilevazione o quantificazione del dato** esposto nella dichiarazione fiscale.

Sull'annosa e controversa questione della emendabilità della dichiarazione fiscale, già in altri

casi la **Cassazione** (sent. 7294 del 11/5/2012 e sent. 1427 del 22/1/2013) si è espressa affermando che **è sempre emendabile e ritrattabile la dichiarazione fiscale quando essa è affetta da un errore di fatto o di diritto in cui è incorso il contribuente nella sua redazione**, salvi i limiti temporali di legge; ciò, per quanto concerne i dati in essa indicati **che sono riferibili a dichiarazioni di scienza**, tanto da aver riconosciuto che **detta emendabilità è esperibile anche nella fase del contenzioso tributario** (sent. 22692 del 4/10/2013).

Diversamente, **l'emendabilità non sarebbe consentita per quelle situazioni** – come è il caso oggetto della sentenza qui in commento, che attiene alla revocabilità dell'istanza presentata per il rimborso Iva trimestrale – **che sono invece riferibili a manifestazioni di volontà**. Secondo questa giurisprudenza di Cassazione **gli eventuali errori della volontà** espressa dal contribuente **avrebbero rilevanza ai fini della emendabilità** della dichiarazione **soltanto ove sussistano i requisiti di essenzialità e riconoscibilità ex art. 1428, Cod.Civ.** E compete al contribuente l'onere, assai arduo, di provare la rilevanza dell'errore con riguardo ad entrambi i citati requisiti della **essenzialità** (nel caso del rimborso Iva trimestrale, ad esempio, si dovrebbe ravvisare tale requisito nell'errore che incide sulla qualità del credito Iva chiesto a rimborso, oppure nella non esatta comprensione delle norme applicabili) ed anche della **obiettiva riconoscibilità** dell'errore da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

CASI CONTROVERSI

Comunicazione finanziamenti: esonero se l'apporto è noto. Ma con quali limiti?

di Giovanni Valcarenghi

Considerata la “proroga” dello **spesometro**, mettiamo da parte per un momento questo adempimento, e concentriamoci sulla **comunicazione dei beni e dei finanziamenti**.

Manca circa un mese alla scadenza e ancora non ci sono le indicazioni operative: gli operatori si pongono quindi numerosi dubbi in merito alle corrette modalità di compilazione, in particolare sulla **comunicazione dei finanziamenti**, atteso la valenza che i dati in questione avranno ai fini degli **accertamenti sintetici**.

In particolare il [**provvedimento 94904 del 2.8.2013**](#), relativo alla comunicazione legata agli apporti di **risorse finanziarie** a favore della società, risulta decisamente “stringato” nelle spiegazioni e molte situazioni operative non sono coperte da adeguate indicazioni.

L'esonero relativo all'atto noto

Uno degli esoneri introdotti dal richiamato provvedimento di agosto riguarda l'apporto che sia già noto alle ragioni dell'Erario. La formulazione letterale del paragrafo 3.1 del provvedimento pare, almeno in prima analisi, davvero molto ampia: *“Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione di cui al punto 2.2 i dati relativi agli apporti, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria”*.

Essa deve però essere interpretata in maniera ragionevole. L'esonero deve riguardare i casi in cui l'apporto è stato formalizzato in **un atto che sia stato comunicato all'Amministrazione Finanziaria**. Non pare certo sufficiente una generica conoscenza (altrimenti si potrebbe sostenere che un qualsiasi bonifico a favore della società potrebbe essere escluso in quanto rintracciabile dall'Agenzia tramite indagini finanziarie), ma occorre proprio concludere che deve essere **noto l'atto stesso in cui si palesa l'apporto**.

Pertanto, nessuna comunicazione andrà resa quando il finanziamento risulti da un documento registrato ovvero si tratti di un atto di **aumento di capitale**. In tal senso depone esplicitamente anche il provvedimento nell'ambito del paragrafo **“motivazioni”**: *“Inoltre, il provvedimento prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione dei dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione è già in possesso (ad es. finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).”*

L'apporto in anni diversi

Un tema sul quale vale la pena riflettere è quello relativo al **momento esatto** in cui l'apporto è avvenuto e le relative conseguenze circa l'esonero da comunicazione. Si pensi ai seguenti casi:

- atto di aumento di capitale nel dicembre 2011 e versamento nel gennaio 2012;
- versamento in conto futuro aumento di capitale avvenuto nel 2012, poi formalizzato nel corso del 2013 tramite delibera.

In entrambi i casi l'Amministrazione Finanziaria avrà **informazioni** (dall'atto) **in anni diversi** (rispettivamente 2011 e 2013) da quello oggetto di monitoraggio (nel caso, 2012); in altre parole, non avrà contezza dell'effettivo apporto avvenuto nel corso dell'anno interessato. A questo punto deve osservarsi che, se lo scopo di tale comunicazione è quella di rendere informazioni all'Amministrazione Finanziaria per condurre un possibile accertamento attraverso il **redditometro**, visto che l'apporto in società è elemento che esprime capacità contributiva che dovrà essere spiegata dal contribuente all'Agenzia, sarà necessario rendere tale informazione tramite **l'invio della comunicazione in commento**.

Pare una interpretazione forse eccessivamente puntuale, ma si deve ricordare quanto affermato dalla stessa Agenzia in un **caso non dissimile**. La compravendita di immobili è operazione esonerata dalla comunicazione delle **operazioni rilevanti ai fini dell'IVA** in quanto comunicata all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 605/1973; ciò non di meno, nelle risposte *faq* pubblicate nel dicembre 2011 veniva evidenziato che una eventuale fattura di **acconto** emessa in una annualità precedente quella in cui è stato stipulato l'atto, deve essere oggetto di comunicazione (tema sul quale anche oggi ci si interroga nel silenzio delle istruzioni).

Una interpretazione di questo tipo (peraltro non peregrina) **potrebbe essere introdotta** anche in relazione al tema qui esaminato della capitalizzazione con apporto in annualità diversa rispetto a quella in cui viene stipulato il relativo atto. Tali apporti, pertanto, dovrebbero essere **prudentemente comunicati**.

IMPOSTE INDIRETTE

Applicabile l'agevolazione PPC anche per i terreni agricoli non montani

di Luigi Scappini

L'Agenzia delle Entrate, con al [risoluzione n.77/E di ieri](#), in rettifica di quanto affermato con la datata [circolare n.267/E del 16 ottobre 1997](#), ha ammesso l'applicabilità del beneficio fiscale previsti per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina dall'articolo 1 della Legge 6 agosto 1954, n.604 per i terreni agricoli pervenuti per intervenuta usucapione ordinaria ventennale, fermo restando, ovviamente, il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla norma.

Rimandando a altro intervento ("[La PPC dice addio alle agevolazioni](#)" nell'edizione del 25 settembre per eventuali approfondimenti), ricordiamo come l'agevolazione, consistente nell'applicazione dell'**imposta di registro** nella misura proporzionale del **1%** e delle **ipocatastali** in **misura fissa** e nell'esenzione dall'imposta di bollo, teoricamente dovrebbe venir meno. Utilizziamo il condizionale poiché dalle bozze del DDL stabilità 2014 sembra che l'agevolazione in oggetto venga salvata dalle novità relative all'imposta di registro che entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Di fatto, l'interpretazione estensiva offerta dall'Agenzia delle Entrate parifica le condizioni rispetto a quanto era stato affermato con la [risoluzione n.76/E del 27 luglio 2011](#) con cui era stata riconosciuta l'agevolazione nella fattispecie specifica che si trattasse di usucapione su terreni siti in territori montani.

Preliminarmente si ritiene utile ricordare come l'istituto dell'**usucapione** rappresenta una modalità di acquisto della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, a titolo originario, ossia in virtù del possesso continuato per vent'anni disciplinata, in linea generale, dall'articolo 1158 del codice civile e nello specifico per i fondi rustici dal successivo articolo 1159-bis sempre codice civile. L'acquisto per usucapione avviene "*ope legis*" con la conseguenza che le relative sentenze emesse dal giudice hanno **efficacia meramente dichiarativa**, volta ad accertare l'avvenuta acquisizione del diritto immobiliare sul bene. L'acquisto a titolo originario, diversamente dagli atti di compravendita, ha effetto *ex tunc*, cioè sin dall'inizio del possesso ventennale.

Inquadrato l'istituto oggetto di interpello e passando ad analizzare il contenuto della risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate, si evidenzia come *l'iter* logico a mezzo del quale

l'Amministrazione giunge alla **parificazione di trattamento tra terreni agricoli e terreni siti in comuni montani** parte dall'analisi di quali siano gli atti che, ai sensi dell'articolo 1 della Legge n. 604/1954, possono usufruire dei benefici per la piccola proprietà contadina, fermo restando i requisiti di cui al successivo articolo 2, gli atti di compravendita, di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, di concessione di enfiteusi di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonché gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprietà acquistata, di affitto e partecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o partecipante, quelli con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto o la nuda proprietà e quelli con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario, acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

La norma richiamata non ricomprende in maniera espressa tra gli atti agevolabili i provvedimenti con i quali il giudice dichiara l'acquisto per usucapione.

Tuttavia, segnala l'Agenzia delle Entrate, esiste un indirizzo della giurisprudenza di legittimità in senso opposto o per meglio dire estensivo e non tassativo.

In particolare viene citata la **sentenza n.6916 del 25 marzo 2011** con cui la Corte di Cassazione afferma che *“alla lettera della norma supplisce, invero la ‘ratio legis’, ravvisabile, inequivocabilmente, nell’intenzione del legislatore di favorire gli atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina.Ne consegue che in via di interpretazione costituzionalmente orientata l’agevolazione fiscale in discussione deve ritenersi applicabile anche all’acquisto per usucapione giudizialmente accertata di un fondo rustico”*.

In senso analogo si può ricordare anche la precedente **sentenza n.14520 del 16 giugno 2010** con cui la Suprema Corte, aveva affermato che *“la nozione di fatti inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina deve considerarsi comprensiva di tutti gli atti diretti a tale scopo, stante la finalità del legislatore di non lasciare scoperto alcun atto comportante il trasferimento dei diritti reali su beni immobili, semprechè l’acquisto avvenga da parte di persone che si dedichino abitualmente alla lavorazione della terra”* (si evidenza come da tale sentenza avesse a oggetto l'applicazione dell'agevolazione all'acquisto a mezzo di usucapione di terreni montani).

A questo punto non resta che attendere la fine del 2013 per capire se sarà possibile applicare il regime agevolato anche per le future acquisizioni di terreni agricoli tramite usucapione, siano essi siti in comuni montani o no.

IMU E TRIBUTI LOCALI

Le immobiliari di gestione e l'annosa questione IMU

di Fabio Pauselli

I rumors di questi giorni sui **problemi di copertura finanziaria** conseguenti all'**abolizione della seconda rata IMU** sulla prima casa fanno emergere un quadro alquanto destabilizzante. In questo scenario c'è da auspicare che la tanto agognata **deducibilità dell'imposta municipale dal reddito di impresa** non resti una chimera. Come noto, infatti, è al vaglio dei tecnici di Via XX Settembre la possibilità di **dedurre una quota percentuale dell'IMU dal reddito di impresa e/o professionale**.

Ciò rappresenta, a parere di chi scrive, un atto dovuto soprattutto nei confronti di quelle **immobiliari di gestione** che, oltre a vedersi tassare dei proventi la cui riscossione diventa anno dopo anno sempre più difficoltosa, già devono rinunciare ad una miriade di costi considerati indeducibili, *in primis* quelli connessi alle spese di manutenzione. Non scordiamoci, infatti, che in base all'**art. 90 del T.U.I.R.** e alla [**circolare n. 10/E/2006**](#), le spese di manutenzione ordinaria connesse agli immobili patrimonio delle società di gestione possono essere portate in riduzione dei canoni di locazione solo se **documentate** e solo se **rimaste effettivamente a carico dell'impresa locatrice**. Queste spese, inoltre, ove risultassero deducibili, devono sottostare all'ulteriore limite del 15% del canone di locazione, applicandosi di norma le regole proprie dei redditi fondiari.

Così, ad esempio, se l'immobiliare "pinco pallino s.r.l." fosse proprietaria di un immobile patrimonio locato ad un canone annuale di € 20.000 e sostenesse delle spese di manutenzione ordinaria, documentate ed effettivamente rimaste a suo carico per € 3.500, potrebbe dedurne solo € 3.000 essendo indeducibile la quota residua di € 500 a causa del superamento della deduzione massima consentita dalla norma ($20.000 \times 15\%$). Se a questo aggiungiamo l'**ineducibilità totale dell'IMU**, è facile comprendere come il quadro generale diventi davvero sconcertante. I dati reali dimostrano che la pressione dell'IMU sui bilanci delle società immobiliari di gestione chiusisi nel 2012 sia davvero insostenibile: si pensi che una società immobiliare proprietaria di circa 120 immobili ha sborsato IMU per € 185.000, la cui **incidenza sul totale dei costi di produzione sfiora il 60%**!

Ulteriore beffa si registra per tutte quelle società immobiliari che sono proprietarie di **immobili patrimonio tenuti a disposizione** per gran parte dell'anno. Infatti, se è vero che l'IMU ha portato con se l'effetto sostitutivo dell'IRPEF dovuta su questi fabbricati, è anche vero che questo effetto non si produce per tutti gli immobili posseduti da imprese commerciali. Così la "pinco pallino s.r.l." di turno, oltre a pagare l'IMU, dovrà calcolare il reddito derivante da

eventuali immobili tenuti a disposizione, per non dire sfitti, facendo riferimento alla rendita catastale rivalutata e aumentata di un terzo in caso di abitazioni.

Ricapitolando, quindi, **l'art. 90 del TUIR** ci dice che per gli immobili non strumentali all'esercizio dell'impresa debbano applicarsi le regole proprie dei redditi fondiari seppur, tuttavia, ai sensi dell'**art. 43 del medesimo Testo Unico**, tali proventi non possano comunque considerarsi redditi di natura fondiaria! Se a questa *impasse* aggiungiamo il "delirio" normativo in materia di IMU, è facilmente comprensibile come la fonte di reddito immobiliare in ambito societario sia assolutamente penalizzata, con **profili evidenti di iniquità e di doppia imposizione**.

BUSINESS ENGLISH

Small firms spend £500m on tax admin each year

di Enrico Zappa, Justin Rainey

Britain's small business owners spend £500m on keeping on top of burdensome tax administration each year and lose around 12 working days a year as a result, according to new research from the the Federation of Small Businesses (FSB).

The UK's small business community is struggling under the burden of tax admin, the FSB has found.

In a recent survey of 2,198 of its members, half of respondents told the FSB they spend between two and eight hours per month understanding, calculating and completing tax forms. A further 11% spend between two and six days per month, hindering their efforts to grow[\[1\]](#) their businesses.

And it's proving extremely expensive for these small companies to keep their tax affairs in order. More than three quarters (77%) say they spend up to £5,000 – in addition to their tax bill – paying professionals or buying software so they can keep up to date with their obligations.

The FSB found that around two thirds of the respondents estimate that an average of £3,651 is spent on tax admin each year. If this figure is extrapolated across the entire UK small business sector, this means that a minimum of £490m per year is spent on additional costs.

The study also found that an alarming number of businesses were struggling to pay their taxes on time due to cash flow problems – 30% of respondents have been forced to pay late. One in five also said that they have paid late due to difficulty understanding what is required or confusion over payment dates The findings add weight to the FSB's call for a simpler taxation system for small firms. The business group[\[2\]](#) believes this would lead to a more efficient system meaning more firms will be compliant. It would also mean entrepreneurs spend less time dealing with their tax commitments and reduce their considerable outgoings on tax advice, enabling them to concentrate on growing their businesses.

John Allan, national chairman of the FSB, said: "Small firms are losing a serious amount of time completing these forms and it's tantamount to money down the drain[\[3\]](#) as they could spend that time growing their business. The economy is just starting to pick up[\[4\]](#) and it is the UK's army of small firms that will drive the growth and create jobs.

“There have been long-running issues with complex tax statuses whether you’re a sole trader or running an incorporated business. Creating one new tax system, removing the choice will make it simpler. It will free up [5] time for businesses, it will give them the time to grow and contribute further to the prosperity of UK-plc [6].”

<http://www.telegraph.co.uk/> (last visited: 2.11.13)

Comprehension questions

1. What does the FSB want and why?
 2. What two reasons does the FSB give to explain why small businesses are having problems to pay their taxes on time?
 3. What do the following numbers refer to?
 - a. £500 million b. £3,651 c. 12
1. ‘Tax’ is used in this text 8 times as an adjective to create compound nouns

English

Italian equivalent